

Suprema Corte di Cassazione,

Sez. III – penale, Sent. 15.01.1999, n. 434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Avitabile Davide Presidente

1. Dott. Giammanco Pietro Consigliere

2. " Schettino Olivio "

3. " Squassoni Claudio "

4. " Salvago Salvatore "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da 1) <S. D.>, n. a Catania il 10.8.1976. 2) <D'O. D.>, n. a Aschaffenburg il 20.1.1977

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sez. 2[^] pen., in data 25-11-1997.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.

Schettino;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Siniscalchi,

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale

di Latina in data 30-7-1996, appellata da <S. D.> e <D'O. D.>, con la quale costoro, in esito a procedimento svoltosi con il rito abbreviato, erano riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli *artt. 11 c.p.*, 3 Legge 13-10-1975 n. 654 e 3 Legge 25-6-1993 n. 205 (capo a), e agli *artt. 110 e 582 c.p.* (capo b), e condannati, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione *ex art. 163 c.p.*

Il fatto attribuito agli imputati è quello di avere commesso violenza, per motivi e finalità di discriminazione razziale, in danno del cittadino algerino <G. A.>, e di avergli cagionato, colpendolo con pugni e rompendogli un bicchiere in testa, lesioni personali guaribili in giorni 10; in Latina, il 21-5-1996.

Ricorre <S. D.> per l'annullamento della sentenza, deducendo il seguente:

Motivo unico

"L'impugnata sentenza deve essere cassata, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., per difetto di motivazione ed illogicità manifesta nonché per violazione della norma relativamente al regime probatorio", per avere attribuito, i giudici di merito, alla condotta dell'imputato una motivazione "razzistica", senza che "né la valutazione dell'atto, né la valutazione delle circostanze permettano di ascrivere, nel caso di specie, alla condotta medesima, quel valore specifico che la norma postula"; ma sulla base del mero dato obiettivo - peraltro assolutamente non significativo sul piano soggettivo - rappresentato dal fatto che il soggetto passivo era un nord - africano (di razza indoeuropea).

Si duole, in altri termini, il ricorrente che la Corte di appello abbia considerato l'aggressione di tale soggetto - provocata, peraltro, dalla risposta da lui data alla domanda che gli veniva rivolta, fra lo scherzo ed il dilleggio, "se avesse rubato le biciclette" - non occasionale ed estemporanea, ma dettata da "antagonismo" razziale,

pur in assenza di qualsiasi prova da cui fosse lecito desumere un tale atteggiamento psicologico degli imputati.

Ricorre anche <D'O. D.>, che denuncia analogo vizio della sentenza impugnata, evidenziandone, inoltre, il difetto di motivazione anche con riguardo alla ritenuta responsabilità personale di esso ricorrente, nonostante la sua comprovata estraneità all'aggressione subita dal <G.>, desumibile dalle assunte testimonianze e dall'esame del coimputato <S.>, dalle quali si ricava, anzi, la prova del suo intervento al solo scopo di dividere i contendenti.

Motivi della decisione

Si legge nella sentenza della Corte di appello che "il 21 maggio 1996, gli imputati, a bordo di un'autovettura, avevano avvicinato il <G.>, che rincasava in bicicletta portandone un'altra con sé; il <S.> ed il <D'O.>, assumendo che le biciclette erano rubate, dapprima colpivano il giovane extracomunitario con un pugno e, quando questi si dava alla fuga abbandonando le bici e rifugiandosi in un bar, lo inseguivano invertendo la marcia della loro auto e, raggiuntolo, lo aggredivano con percosse e gli rompevano in testa una brocca di vetro".

Tali essendo i fatti, la Corte di merito ha ritenuto, sulla base di tutti gli elementi circostanziali emersi all'esito del dibattimento di primo grado, che l'aggressione in danno del giovane extracomunitario fu del tutto immotivata nel suo insorgere ed evidenziò, nel suo svolgimento, i caratteri tipici del teppismo e le finalità di discriminazione razziale, pervenendo, così, alla conclusione che gli imputati sono effettivamente responsabili del reato previsto dagli artt. 3 Legge 13-10-1975 n. 654 e 3 D.L. 26-4-1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella L. 25-6-1993 n. 205, come, del resto, già affermato dal Tribunale.

Ma, così decidendo, i giudici di merito hanno compiuto un non consentito salto logico proprio con riferimento all'elemento caratterizzante il reato speciale ascritto agli imputati, non avendo in alcun modo spiegato come dalla valutazione dei fatti accertati (e sopra riferiti) e degli "elementi circostanziali emersi all'esito del dibattimento" (che, peraltro, non sono stati specificatamente indicati e che non sembrano essere diversi, pertanto, dai "fatti" stessi) abbiano desunto la prova delle finalità di discriminazione razziale perseguite dagli aggressori dell'extracomunitario, posto che l'aggressione, sia pure immotivata e, se si vuole, del tutto gratuita del malcapitato giovane, e i caratteri tipici del dissennato teppismo, chiaramente rivelati dall'azione delittuosa dei due prevenuti, non sono certamente, se considerati da soli, indici obiettivamente significativi di quei "motivi razziali, etnici", che debbono qualificare il reato del quale trattasi, specialmente -se aggravato, ai sensi dell'art. 3 L. 205/93, da "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso....."

Non si rinviene, in altri termini, nella sentenza impugnata, traccia dell'iter argomentativi percorso dai giudici per giungere, sulla base dei fatti esaminati e di ogni altra utile emergenza processuale, alla conclusione che nella condotta dei due prevenuti, oltre alla incontestabile e non contestata violenza 1 comune - del tutto gratuita, a quanto pare - commessa ai danni del giovane extracomunitario, nel quale si erano imbattuti per strada, e culminata nel bar dove egli si era rifugiato, è individuabile "anche" quella violenza qualificata da motivi razziali, etnici, nazionali, ecc per di più aggravata ai sensi del citato art. 3 L. 205/93.

La quale non può che desumersi, in concreto, da una serie di indici rivelatori, che possono essere, a titolo esemplificativo, rappresentati da: parole e gesti provocatori con chiaro riferimento alla diversità di razza, di nazionalità e di "colore"; atteggiamenti di odio o, quanto meno, di insofferenza o di intolleranza, inequivocabilmente manifestati ed espressi; personalità del soggetto, notoriamente incline, anche sulla base di non contestabili precedenti, a commettere violenza o a incitare a commettere ed a "predicare" violenza per i suddetti motivi, e sua appartenenza a gruppi ed

associazioni che comunque perseguono finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ecc.....

La sentenza impugnata va, quindi, annullata, in accoglimento del motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 3 L. 654/75 e 3 L. 205/93, i cui elementi costitutivi dovranno essere individuati dal giudice del rinvio alla stregua delle indicazioni che precedono.

Quanto al motivo del ricorso con il quale il <D'O.> ha criticato la decisione della Corte territoriale, che non lo ha ritenuto estraneo all'aggressione ai danni dell'extracomunitario, la sentenza non merita censura, posto che il convincimento dei giudici circa il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio di violenza per cui egli è stato condannato è basato sui dati non seriamente contestabili, offerti dalle indicazioni fornite dal teste <B.>, nel cui bar il giovane aggredito, inseguito dai due aggressori, trovò rifugio, il quale ha individuato proprio nel <D'O.> il secondo giovane che gli impedì di inseguire il feritore cui voleva chiedere spiegazioni e che lo invitò a non impicciarsi. Relativamente a tale capo, la decisione della Corte di appello deve, pertanto, rimanere ferma.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 24-11-1998

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GEN. 1999.